Piano di governo del territorio comunale 2011/2014

Piano dei servizi
Disposizioni attuative
integrate dal Regolamento del sottosuolo

modificato a seguito di accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni e pareri degli enti

Quadro delle competenze nella redazione del Piano di governo del territorio

	Staff comunale di Piano
Sindaco	dott. Raffaele De Luca
Assessore all'Urbanistica	arch. Paolo Ferrante
Dirigente del Settore territorio	arch. Paola Taglietti
Coordinatore tecnico	arch. Enrico Galbiati
Consulente scientifico	prof. Pier Luigi Paolillo
Supporto tecnico:	contributi interni e contributi esterni al comune di Limbiate

redazione Piano dei Servizi – arch. Laura Ferrari / redazione Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – arch. Francesca Di Maria

Piano dei servizi
Disposizioni attuative

Titolo I
Disciplina di carattere generale

Art. 1. Finalità, contenuti ed efficacia del Piano dei servizi pag. 5
Art. 2. Elaborati costitutivi e allegati del Piano dei servizi pag. 5
Art. 3. Definizione e tipologie di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale pag. 6
Art. 4. Il sistema delle reti ecologiche pag. 6

Titolo II
Disciplina della città pubblica e sussidiaria

Art. 5. Servizi esistenti e in attuazione pag. 9
Art. 6. Servizi in previsione pag. 10
Art. 6bis. "Area Via Trieste" pag. 10
Art. 7. Servizi nel parco pag. 11
Art. 7bis. Ambito "Porta Nord" pag. 11
Art. 8. Edilizia residenziale pubblica (Erp) Edilizia residenziale sociale (Ers) pag. 12
Art. 9. Servizi di auto-organizzazione e di solidarietà pag. 12
Art. 10. Servizi a – spaziali pag. 12
Art. 11. Servizi della mobilità sostenibile pag. 13
Art. 12. Previsioni viabilistiche locali pag. 13
Art. 12bis. Sistema della viabilità pubblica esistente pag. 13

Titolo III
Attuazione del Piano dei servizi

Art. 13. Modalità attuative pag. 14
Art. 14. Dotazione minima di servizi pag. 14
Art. 15. Dotazione minima di parcheggi pag. 15
Art. 16. Monetizzazione delle aree destinate a servizi pag. 16

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 17. Ricezione della disciplina del Ptcp pag. 17

Regolamento del Sottosuolo

Disposizioni attuative

Titolo I
Principi Generali

Art. 1. Finalità e obiettivi pag. 18
Art. 2. Ambito di applicazione pag. 19
Art. 3. Aziende Erogatrici e Operatrici pag. 19
Art. 4. Ufficio del Sottosuolo pag. 20

Titolo II
Attività di pianificazione

Art. 5. Programmazione pag. 21
Art. 6. Coordinamento pag. 21
Art.7. Monitoraggio infrastrutture esistenti pag. 22
Art.8. Catasto del sottosuolo pag. 22

Titolo III
Attività amministrative

Art. 9. Interventi autorizzativi pag. 24
Art.10. Procedure autorizzative pag. 24
Art.11. Iter autorizzativo pag. 26
Art.12. Modalità autorizzative pag. 27
Art.13. Obblighi pag. 28
Art. 14. Decadenza pag. 29
Art. 15. Garanzie e Cauzioni pag. 29
Art.16. Occupazione abusiva pag. 30
Art.17. Tassa di occupazione pag. 30
Art.18. Tassa di gestione tecnico amministrativa della pratica pag. 30
Art.19. Tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture pag. 30
Art. 20. Sanzioni pag. 31
Art. 21. Responsabilità per danni pag. 31

Titolo IV
Attività tecniche

Art. 22. Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro pag. 32
Art. 23. Gestione dei cantieri pag. 32
Art. 24. Ultimazione dei lavori e collaudo pag. 33
Art. 25. Ripristino del sedime stradale pag. 34

Allegato A
Norme Tecniche

Art.1 Disposizioni generali pag. 35
Art.2 Interventi su sede stradale pag. 35
Art.3 Interventi su marciapiede pag. 36
Art.4 Interventi su pavimentazioni carrabili-pedonali in pavette cementizie Autobloccanti pag. 37
Art.5 Interventi su pavimentazioni carrabili-pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo pag. 38
Art.6 Interventi su banchina stradale sterrata pag. 39

Piano dei servizi
Disposizioni attuative

Titolo I
Disciplina di carattere generale

Art. 1. Finalità, contenuti ed efficacia del Piano dei servizi

1.1. Il Piano dei servizi rappresenta lo strumento di pianificazione e programmazione attraverso cui l'Amministrazione Comunale assicura una adeguata dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico in rapporto ai fabbisogni della popolazione e alle funzioni insediate ed insediabili.
1.2. In linea con gli indirizzi comunali assunti con delibera di Consiglio Comunale 19 giugno 2011, n. 37, il Piano dei servizi individua le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico, gli spazi destinati a verde, la rete ecologica e i corridoi di connessione tra territorio rurale e tessuto edificato, al fine di garantire il miglioramento della qualità della vita urbana e la coesione culturale, sociale ed economica della popolazione insediata.
1.3. Il Piano dei servizi determina il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, costituito dalla popolazione stabilmente residente, da quella che il Documento di piano prevede sarà insediata e da quella gravitante sul territorio comunale.
1.4. Per soddisfare le relative esigenze, il Piano dei servizi conferma le attrezzature ed i servizi esistenti, prevedendone eventualmente la trasformazione, l'integrazione od il potenziamento ed individua le nuove attrezzature da realizzare ed i nuovi servizi da rendere definendo, tra l'altro, la dotazione da assicurare nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata e quella eventualmente fungibile a mezzo dello strumento della monetizzazione.
1.5. Le previsioni contenute nel Piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.
1.6. Il Piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile in una prospettiva di costante aggiornamento rispetto alle esigenze che si manifestano da parte della città; in particolare l'Amministrazione Comunale verifica, in sede di Bilancio ed approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del presente Piano e ne determina i necessari adeguamenti.

Art. 2. Elaborati costitutivi e allegati del Piano dei servizi

2.1. Il Piano dei servizi è costituito dalla relazione, dalla presente disciplina normativa e dai seguenti elaborati cartografici:
1. Carta del sistema dei servizi esistenti (1:5.000)
2. Carta dei servizi per l'istruzione (1:5.000)
3. Carta dei servizi di interesse comune (1:5.000)
4. Carta dei servizi sociali e sanitario assistenziali (1:5.000)
5. Carta dei servizi per lo sport e il tempo libero (1:5.000)
6. Carta del sistema del verde (1:5.000)
7. Carta dei servizi per la mobilità e la sosta (1:5.000)
8. Carta della rete ecologica locale (1:5.000)
9. Carta delle strategie e delle progettualità (1:5.000)
10. Carta delle previsioni di piano (1:5.000)

2.2. Il Piano dei servizi è altresì integrato dal Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS).
2.3. In caso di discordanza fra diversi elaborati prevalgono, sugli altri, quelli di carattere prescrittivo e, tra questi: fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; fra le tavole e le presenti norme, queste ultime.

Art. 3. Definizione e tipologie di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale

3.1. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi o atti di programmazione negoziata, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da convenzione, atto di asservimento o da regolamento d'uso, o da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel Comune e di quella eventualmente servita.
3.2. In base al ruolo e alle funzioni assunte e conferite entro le sue previsioni, il Piano dei servizi distingue, anche attraverso una diversa rappresentazione grafica, le seguenti tipologie di servizi:

a) servizi esistenti e in attuazione;
b) servizi in previsione;
c) servizi nel parco;
d) edilizia residenziale pubblica (Erp) ed edilizia residenziale sociale (Ers);
e) servizi di auto-organizzazione e di solidarietà orizzontale;
f) servizi a-spaziali;
g) servizi per la mobilità sostenibile.

3.3. Per tutte le tipologie di servizi pubblici e di interesse pubblico, il Piano dei servizi contempla la possibilità che, in alternativa all'intervento diretto della pubblica amministrazione, la realizzazione e la gestione delle attrezzature e dei servizi esistenti e previsti sia demandata al proprietario dell'area e all'operatore privato. Le previsioni relative ai servizi esistenti e di progetto non si configurano pertanto come vincolo espropriativo e non sono dunque soggette a decadenza.
3.4 Nel caso in cui l'intervento venga effettuato da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale verrà rilasciato idoneo titolo abilitativo alla costruzione.

Art. 4. Il sistema delle reti ecologiche

4.1. Le Reti ecologiche regionale (Rer), provinciale (Rep) e comunale (Rec) costituiscono il sistema della rete ecologica, con l'obiettivo prioritario di tutelare tutti gli spazi conservatisi in condizioni ecologiche accettabili (areali), gli elementi continui di collegamento tra areali (corridoi ecologici) e i piccoli siti, anche isolati (stepping stones), che permettano di raggiungere, passando dall'uno all'altro, quelli più ampi.
4.2. La Rete ecologica regionale (Rer), localizzata nel Piano territoriale regionale, è costituita dalle aree regionali protette, dai siti della Rete Natura 2000 (Sic e Zps) e dagli spazi con valenza ecologica che le collegano e che, per la loro struttura lineare e continua o per il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione delle specie vegetali e animali, al loro scambio genetico e alla conservazione delle popolazioni vitali, configurandosi in elementi di primo e secondo livello e corridoi regionali primari ad alta, moderata e bassa antropizzazione.
4.3. La Rete ecologica provinciale (Rep), localizzata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e disciplinata delle sue norme, tutela le biodiversità dell'assetto ecosistemico attraverso la definizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani.

4.4. La Rete ecologica comunale (Rec) recepisce e completa le reti ecologiche regionali e provinciali attraverso il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore locale da sottoporre a tutela o a destinazione d'uso specifica al fine di garantirne la conservazione e la corretta trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell'ecosistema.
4.5. Gli elementi che compongono la rete ecologica comunale sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) aree prioritarie per la biodiversità e nodi della rete ecologica

comprendono il patrimonio paesistico e naturale delle Groane riconosciuto quale elemento strutturante per la tutela della biodiversità in ambito metropolitano. Gli ambiti compresi nelle aree protette costituiscono i nodi e le matrici fondative della rete ecologica.
Sono aree prioritarie per la biodiversità e nodi della rete ecologica i seguenti elementi: parco regionale delle Groane, parco naturale delle Groane, siti di interesse comunitario.

b) corridoi e connessioni ecologiche

comprendono le linee di connettività ambientale riconosciute nell'ambito della Rete ecologica regionale (Rer) e della Rete ecologica provinciale (Rep). Sono costituite da matrici ed habitat ambientali di pregio e dalle linee virtuali di permeabilità in grado di mettere in connessione nodi e matrici differenti.
Sono corridoi e connessioni ecologiche i seguenti elementi: corridoi di ricomposizione ecologica di livello locale derivati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale, corridoi di permeabilità di livello locale, corsi d'acqua naturali e artificiali.

c) aree di supporto della rete ecologica comunale

comprendono gli ambiti inseriti nel contesto urbano in grado di assolvere ad una funzione di appoggio alla trama fondativa della rete ecologica.
Appartengono a questa categoria gli ambiti agricoli ed il complesso delle aree caratterizzate da un buon livello di permeabilità del suolo che assicurano la biodiversità in ambiente urbano.
Sono aree di supporto alla rete ecologica comunale i seguenti elementi: ambiti agricoli strategici provinciali; ambiti agricoli strategici per il ridisegno del Parco Regionale delle Groane; ambiti agricoli comunali; aree di riequilibrio ecologico-ambientale, in prevalenza corrispondenti con gli spazi posti in prossimità con il Parco Regionale delle Groane; aree che concorrono alla costruzione della rete ecologica comunale, in prevalenza corrispondenti con gli spazi posti in prossimità dei corridoi ecologici regionali e provinciali; aree di rispetto urbano, in prevalenza corrispondenti con gli spazi non urbanizzati posti in prossimità con il tessuto urbano consolidato; ambiti del verde e degli spazi pubblici appartenenti alla città dei servizi; ambiti del verde e delle attrezzature sportive appartenenti alla città dei servizi; ambiti del verde e dei servizi nel parco; ambiti dei servizi di progetto; ambiti dei servizi di progetto degli ambiti disciplinati dal Documento di piano; ambiti dei servizi di perequazione diretta degli ambiti strategici di riqualificazione della frattura.

d) zone di riqualificazione ecologica

comprendono gli ambiti in cui si concentrano gli interventi di riqualificazione, rigenerazione e trasformazione di significative porzioni di territorio caratterizzate da processi di degrado, dismissione e sottoutilizzo.
Appartengono a questa tipologia le aree caratterizzate dalla presenza di aree verdi e spazi aperti, anche di tipo pertinenziale, in cui le strategie progettuali del piano sono finalizzate al consolidamento e alla ricomposizione delle relazioni tra matrici, luoghi, funzioni e identità differenti.
Sono zone di riqualificazione ecologica i seguenti elementi: ambiti strategici di riqualificazione della frattura, ambito strategico dell'innovazione sociale ed economica, ambito di concentrazione dei servizi per l'agricoltura.

e) elementi di connettività dell'ambiente urbano

comprendono le principali linee di connessione ciclopedonale esistenti e previste nello spazio costruito. Funzionali alla mobilità sostenibile, tali elementi sono in grado di assicurare continuità alla rete ecologica in ambiente urbano.

Sono elementi di connettività dell'ambiente urbano i seguenti elementi: percorsi ciclopedonali esistenti, percorsi ciclopedonali previsti.

4.6. All'interno degli ambiti della Rete Ecologica Comunale appartenenti alla rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale la disciplina prescrittiva e prevalente è quella delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e Brianza.

Titolo II
Disciplina della città pubblica e sussidiaria

Art. 5. Servizi esistenti e in attuazione

5.1. Costituiscono i servizi esistenti ed in attuazione il complesso degli spazi e delle attrezzature destinati ad accogliere le attività di servizio necessarie alla popolazione residente, insediabile o gravitante nonché le attività di servizio alle imprese ed alle attività economiche presenti sul territorio comunale.
5.2. I servizi esistenti e in attuazione comprendono le aree e le attrezzature già in essere e quelle in attuazione nell'ambito dei piani attuativi vigenti.
5.3. I servizi esistenti e in attuazione sono di norma riconducibili alle seguenti categorie tematiche:

a) servizi e attrezzature di interesse comune

sono servizi di interesse comune le aree ove esistono o sono previste in attuazione attrezzature quali: sedi o delegazioni comunali, uffici postali, biblioteche, teatri, spazi per attività culturali, luoghi e spazi per il culto, strutture ricreative e sedi di associazioni, sedi per servizi di volontariato.

b) servizi e attrezzature per l'istruzione

sono servizi per l'istruzione le aree destinate ad accogliere le attrezzature scolastiche riferite ai servizi per la prima infanzia (asili nido), all'istruzione di base (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) e all'istruzione superiore (scuola secondaria di secondo grado, scuola di formazione professionale).

c) servizi e attrezzature sociali e sanitario assistenziali

sono servizi sociali e sanitario assistenziali le aree ove esistono attrezzature quali: spazi per attività di sostegno a favore di famiglie, anziani, disabili, stranieri e minori, residenze sanitarie assistenziali, cliniche, ospedali, centri sanitari, ambulatori e strutture per la cura e l'assistenza alla persona.

d) servizi e attrezzature sportive e per il tempo libero

sono servizi sportivi e per il tempo libero le aree destinate ad accogliere attrezzature per la pratica sportiva, il gioco ed il tempo libero quali: centri sportivi polivalenti, piscine, piste di pattinaggio, campi di calcio, tennis, basket, pallavolo, bocce, con le relative strutture di servizio nonché le palestre annesse agli edifici scolastici aventi utilizzo plurimo.

e) verde e spazi pubblici

sono le aree riservate a spazi pubblici per l'organizzazione di parchi urbani e giardini di quartiere, piazze e spazi pubblici pedonali, zone a verde di arredo stradale e verde ecologico di connettivo.

f) servizi per la mobilità e la sosta

sono servizi per la mobilità e la sosta le aree destinate alla realizzazione di spazi per parcheggio pubblico e di uso pubblico, anche interrati o in struttura, funzionali a garantire fruizione ed accessibilità ai servizi e al territorio comunale.

g) servizi cimiteriali

sono servizi cimiteriali le aree interessate dai cimiteri esistenti e quelle circostanti costituenti la fascia di rispetto dei cimiteri medesimi, destinate alla salvaguardia igienico ambientale e all'ampliamento delle strutture e delle attrezzature complementari.

h) servizi di pubblica utilità

sono servizi di pubblica utilità le aree e le attrezzature destinate ad accogliere i presidi di pubblica sicurezza. Sono altresì identificate quali servizi di pubblica utilità le aree destinate ad attrezzature ed impianti pubblici e/o di uso pubblico di carattere tecnologico, quali la piattaforma ecologica, le reti e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, le centrali telefoniche, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e del gas metano e i relativi impianti di manutenzione, le infrastrutture tecnologiche per le telecomunicazioni nonché tutte le sottoreti tecnologiche identificate dal Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo.

Art. 6. Servizi in previsione

6.1. Costituiscono i servizi in previsione le aree ritenute significative nell'ambito delle politiche comunali per la realizzazione di nuovi servizi o per l'ampliamento delle attrezzature esistenti.
6.2. I servizi in previsione sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) servizi di progetto;
b) servizi di progetto degli ambiti disciplinati dal Documento di piano;
c) ambiti di perequazione diretta degli ambiti strategici di riqualificazione della frattura.

6.3. Sono individuate quali servizi di progetto le aree destinate al completamento della rete dei servizi e degli spazi pubblici attrezzati e a verde all'interno del tessuto urbano consolidato.
6.4. Sono individuate quali servizi di progetto degli ambiti disciplinati dal Documento di piano le aree destinate alla creazione del "bosco in città" che concorrono alla realizzazione del parco tecnologico didattico previsto all'interno degli ambiti strategici di riqualificazione della frattura.
6.5. Gli ambiti di perequazione diretta individuati dal Documento di piano, strettamente legati agli Ambiti strategici della riqualificazione della frattura (ASR), sono destinati al supporto della rete ecologica comunale al fine di traguardare la realizzazione di spazi gradienti tra lo spazio urbano ed extraurbano. Luoghi di relazione privilegiata tra spazio costruito e Parco e tra spazio costruito e servizi e centralità di interesse pubblico, queste aree sono destinate alla realizzazione delle "porte della città" e delle "porte di accesso" al Parco Regionale delle Groane e al potenziamento degli spazi e dei luoghi che danno forma alla città policentrica. Per gli ambiti di perequazione diretta il piano definisce un'edificabilità di tipo "virtuale", attribuendo a ciascuno di essi diritti edificatori di perequazione. Tali diritti non potranno produrre nuove quantità volumetriche da realizzare in loco ma dovranno obbligatoriamente essere trasferiti all'interno degli Ambiti strategici della riqualificazione della frattura (ASR), al fine di concorrere al raggiungimento della potenzialità edificatoria massima attribuita all'ambito ricevente. A fronte della commercializzazione e del trasferimento della capacità edificatoria, gli ambiti di perequazione diretta vengono ceduti gratuitamente all'Amministrazione Comunale.
6.6. Il Piano dei servizi riconosce i servizi in previsione quali servizi a sussidiarietà orizzontale, la cui realizzazione è demandata al proprietario, previa concertazione e convenzionamento con l'Amministrazione Comunale o, in alternativa, all'intervento diretto della pubblica amministrazione. In conformità alle disposizioni legislative vigenti, i servizi in previsione non configurano vincolo espropriativo né sono soggetti a decadenza.

Art. 6.bis "Area Via Trieste"

Destinazione principale: Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani, centro di degenza per terapie riabilitative, sede ONLUS di Pubblica Assistenza
Destinazioni compatibili: Centro Diagnostico e per attività di Day Hospital, ambulatori medici, farmacia comunale, uffici amministrativi di gestione, servizi commerciali connessi (bar, tavola calda, negozio articoli sanitari, rivendita giornali), alloggio custode, parcheggi a servizio dell'insediamento
Destinazioni non ammesse Residenziale, Industriale, Terziario
Indice di sfruttamento "Is" mq/mq 1,00
Altezza "H" m.16
Rapporto superficie coperta "RC" 40% del lotto
Superficie permeabile "Sp" 15% del lotto
Distanze in ottemperanza all'art.14.3.4 del Piano delle Regole
Vincoli: - individuati dallo studio geologico sono:
- classe fattibilità: classe 1
- fattibilità senza particolari limitazioni

- zona sismica Zona Z4A
- area di vulnerabilità mappali 616, 402 e parte dei mappali 414, 399 e 231 vulnerabilità elevata, parte dei mappali 414, 399 e 231 vulnerabilità media.

Art. 7. Servizi nel parco

7.1. Costituiscono i servizi nel parco il complesso delle aree e delle attrezzature individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale delle Groane quali zone per servizi e a parco attrezzato, per le quali la disciplina delle Norme di Attuazione del PTC ha carattere prescrittivo e prevalente.
7.2. I servizi nel parco comprendono le aree e le attrezzature già in essere e quelle da realizzare in coerenza con la caratterizzazione agricola e naturale dei territori sottoposti a tutela dal Parco delle Groane.
7.3. I servizi del parco sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) zona per servizi di interesse comunale;
b) zona a parco attrezzato consolidato;
c) zona a parco attrezzato di progetto.

7.4. Nell'ambito dei servizi nel parco sono ammesse le seguenti destinazioni: attrezzature sportive, attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero con l'esclusione di nuovi parchi divertimento, campeggio attrezzato, attrezzature ricettive di supporto all'accessibilità e fruibilità del Parco, bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti, servizi e parcheggi relativi alle attrezzature, residenza del personale di custodia nella misura stabilita dalle prescrizioni di zona delle NTA del PTC del Parco delle Groane.
7.5. È compresa nei servizi nel parco la sub zona "Città Satellite" per la quale sono ammesse esclusivamente le funzioni definite dal protocollo d'intesa stipulato il 10 ottobre 2009 e s.m.i.. Rispetto alle funzioni previste, in sede di pianificazione e progettazione attuativa, dovranno essere verificati i flussi di traffico generati dalle nuove attività previste, le caratteristiche e la capacità della rete viaria esistente e le necessarie opere di adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione dei tracciati viabilistici che dovranno essere realizzate a carico dell'intervento previsto per "Città Satellite".
7.6. Il Piano dei Servizi riconosce i servizi nel parco quali servizi a sussidiarietà orizzontale, la cui realizzazione è demandata al proprietario, previa concertazione e convenzionamento con l'Amministrazione Comunale e con l'Ente Gestore del Parco o, in alternativa all'intervento diretto della pubblica amministrazione.
7.7. In conformità alle disposizioni legislative vigenti, i servizi del parco non configurano vincolo espropriativo né sono soggetti a decadenza.

Art. 7bis. Ambito "Porta Nord"

7bis.1. Costituiscono l'ambito "Porta Nord" (APN) il complesso di aree destinate a costituirsi quale "porta del parco" e "porta di accesso alla città"; uno spazio attrezzato in grado di accogliere attività informative, didattiche e promozionali, attrezzature per il tempo libero legate al territorio e attività ricettive e di ristoro a supporto dell'accessibilità e fruibilità del Parco stesso che possano integrare la dotazione di spazi da destinare all'intrattenimento e alla socialità.

7bis.2. L'ambito "Porta Nord", da assoggettarsi a pianificazione convenzionata, è costituito da due comparti: il sub comparto A comprende aree individuate quali servizi nel parco di cui all'art. 6, il sub comparto B comprende aree individuate quali servizi in previsione di cui all'art. 5.

7bis.3. Per il sub comparto A, coincidente alle zone per servizi comunali del PTC del Parco delle Groane, le destinazioni ammesse sono quelle individuate dall'art. 6, comma 6.4 e la disciplina prescrittiva e prevalente è quella delle norme di attuazione del PTC. L'area è interessata dalla

presenza della vasca di laminazione del fiume Garbogera così come localizzata dagli Studi di fattibilità elaborati dall'Autorità di bacino del fiume Po; pur non avendo associato un vincolo conformativo sul territorio all'interno del PTR, tale individuazione è finalizzata alla realizzazione di un'infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo. Ogni intervento dovrà presentare gli opportuni approfondimenti geologici per valutarne la congruità.

7bis.4. Per il sub comparto B le destinazioni ammesse sono le seguenti: verde, parcheggi, area mercato settimanale, attrezzature sportive, attrezzature ricettive e di ristoro a supporto dell'accessibilità e fruibilità del Parco delle Groane, servizi alla persona, impianti di distribuzione carburante per autotrazione.

7bis.5. Antecedentemente alla fase di attuazione deve essere sottoscritto un protocollo di intesa tra gli enti competenti ed i soggetti interessati, volto alla corretta quantificazione e distribuzione degli insediamenti e alla salvaguardia dei contesti naturalistici di pregio, con particolare riferimento all'area prospiciente Via Fratelli Cairoli, per la quale il piano attuativo deve prevedere una destinazione a verde non attrezzato.

Art. 8. Edilizia residenziale pubblica (Erp) Edilizia residenziale sociale (Ers)

8.1. Sono riconosciute quale servizio pubblico e di interesse pubblico o generale l'edilizia residenziale pubblica (Erp) e l'edilizia residenziale sociale (Ers) anche se realizzata da soggetti privati o diversi dalla pubblica amministrazione.
8.2. In funzione del fabbisogno esistente e degli interventi necessari per far fronte al disagio abitativo, è ammessa la realizzazione di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia residenziale sociale (Ers) in luogo della cessione della dotazione minima di servizi prevista negli Ambiti da assoggettarsi a pianificazione convenzionata (APC) e nel caso di permessi di costruire convenzionati, piani attuativi o atti di programmazione negoziata riferiti ad altri ambiti del territorio comunale.

Art. 9. Servizi di auto-organizzazione e di solidarietà

9.1. Costituiscono i servizi di auto-organizzazione e di solidarietà orizzontale gli spazi e le attrezzature in cui ha luogo l'erogazione di servizi di interesse pubblico collocati in modo promiscuo all'interno del tessuto a prevalente destinazione residenziale.
9.2. Il Piano dei Servizi riconosce i servizi di auto-organizzazione e di solidarietà quali servizi a sussidiarietà orizzontale, la cui realizzazione, erogazione e gestione è demandata al proprietario, previa concertazione e convenzionamento con l'Amministrazione Comunale.
9.3. La realizzazione di servizi di auto-organizzazione e di solidarietà è ammessa all'interno dell'intero tessuto urbano consolidato, fatta salva la compatibilità delle attività di servizio con le funzioni in essere e con la destinazione d'uso qualificante l'area o l'edificio.

Art. 10. Servizi a – spaziali

10.1. Al miglioramento della qualità della vita urbana e alla coesione culturale, sociale ed economica del territorio concorrono anche i servizi non necessariamente bisognosi di attrezzature materiali e tali, pertanto, da configurarsi in termini a–spaziali. A titolo esemplificativo, appartengono alla sfera dei cosiddetti servizi a-spaziali la rete dei servizi sociali per la famiglia, la disabilità, i minori, gli anziani, gli stranieri, per la solidarietà ed il volontariato, per il diritto allo studio, per i giovani, ecc.
10.2. Nell'ambito della gestione del Piano dei servizi, qualora la dotazione minima dei servizi esistenti risulti soddisfatta riguardo alle esigenze espresse dalla popolazione, l'Amministrazione Comunale può convertire la specifica dotazione minima di servizi, dovuta nell'ambito di permessi di costruire convenzionati, piani attuativi o atti di programmazione negoziata, dalla dimensione fisica a quella a–

spaziale attraverso un trasferimento effettuabile sia mediante monetizzazione, finalizzata al sostentamento dei servizi a–spaziali erogati dall'ente, sia attraverso atto unilaterale d'obbligo con prestazione diretta da parte privata dello stesso servizio a–spaziale.

Art. 11. Servizi di mobilità sostenibile

11.1. Il Piano dei servizi promuove il completamento e il rafforzamento della mobilità ciclopedonale, finalizzando gli interventi alla realizzazione di un sistema a rete in grado di garantire connessioni sicure tra le diverse parti che danno forma alla città e piena fruibilità degli spazi urbani.
11.2. La localizzazione grafica del tracciato dei percorsi ciclopedonali previsti ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

Art. 12. Previsioni viabilistiche locali

12.1. Il Piano dei servizi individua le previsioni viabilistiche locali finalizzate al completamento e alla razionalizzazione del sistema viario esistente.
12.2. Le previsioni viabilistiche locali devono essere oggetto di valutazione e successiva definizione puntuale in sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata o all'interno di altri strumenti di progettazione e programmazione.
12.3. La rappresentazione grafica delle strade e delle intersezioni stradali relativa alle previsioni viabilistiche locali ha valore indicativo fino alla redazione del progetto di esecuzione o di modifica dell'opera, nel rispetto degli iter autorizzativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 12bis. Sistema della viabilità pubblica esistente

12bis.1. Costituiscono il sistema della viabilità pubblica esistente le strade, le aree di intersezione, le piazze e ogni altro spazio pubblico esistente destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale.
12bis.2. Gli interventi relativi al sistema della viabilità pubblica esistente possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente competenti o da essi autorizzati.

Titolo III
Attuazione del Piano dei servizi

Art. 13. Modalità attuative

13.1. La dotazione di servizi ed attrezzature prevista dal Piano dei servizi può essere attuata:

a) direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici attraverso la programmazione delle proprie opere pubbliche, su aree di proprietà comunale o di altri Enti Pubblici o su aree acquisite gratuitamente nell'ambito di piani attuativi, atti di programmazione negoziata o attraverso proprie fonti di finanziamento;
b) da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, su aree di proprietà comunale date in concessione o su aree di proprietà privata, previa convenzione con i privati interessati alla realizzazione e gestione degli interventi e dei relativi servizi.

13.2. In conformità con le disposizioni legislative vigenti, le previsioni relative ai servizi e alle attrezzature di interesse pubblico o generale non si configurano pertanto come vincolo espropriativo e non sono dunque soggette a decadenza.

13.3. Su tutte le aree di proprietà comunale idonee alla realizzazione di servizi, comprese quelle derivanti dalla cessione in ambito di piano attuativo, atto di programmazione negoziata o permesso di costruire convenzionato, il comune può convenzionarne l'uso con soggetti terzi, mediante la concessione in diritto di superficie.

13.4. La realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici è assoggettata al rilascio di idoneo titolo abilitativo alla costruzione, accompagnato da apposito atto di asservimento, regolamento d'uso e accreditamento, finalizzato a garantire le modalità dell'uso pubblico delle aree e delle attrezzature medesime.

13.5. La realizzazione dei servizi è effettuata applicando i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi definiti in relazione alla qualificazione del servizio stesso dalle prescrizioni della legislazione di settore.

13.6. Nel caso di realizzazione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, l'acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico individuate dal Piano dei servizi può avvenire tramite cessione gratuita da parte dei privati nell'ambito delle procedure per l'attuazione di piani attuativi e atti di programmazione negoziata, attraverso acquisizione bonaria o, nei termini di legge, tramite esproprio.

13.7. In sede di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata si dovrà in particolare prevedere:

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti dagli atti convenzionali, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nonché delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei servizi;
b) la monetizzazione, ove consentita dall'Amministrazione Comunale, in alternativa - totale o parziale - alla cessione, nei casi in cui l'acquisizione delle aree per i servizi come definiti nel presente Piano non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna in relazione all'estensione, conformazione o localizzazione delle aree medesime.

Art. 14. Dotazione minima di servizi

14.1. La dotazione minima di aree per servizi di interesse pubblico o generale, da reperire in loco o monetizzabili, da assicurare nell'ambito di permessi di costruire convenzionati, piani attuativi o atti di programmazione negoziata non può essere inferiore a:

a) 35,5 mq/ab per la destinazione residenziale, calcolata sulla base del parametro di 90 mc/ab;
b) 20 % della superficie lorda di pavimento (Slp) per gli usi produttivi ed artigianali;

c) 100 % della superficie lorda di pavimento (Slp) per gli usi terziari e ricettivi;
d) 75 % della superficie lorda di pavimento (Slp) per gli usi commerciali destinati ad esercizi di vicinato;
e) 100 % della superficie lorda di pavimento (Slp) per gli usi commerciali fino alla media struttura di vendita.

14.2. Il reperimento delle aree per servizi deve avvenire, preferibilmente, nell'ambito dell'area di intervento. È ammessa la cessione di aree esterne al perimetro di intervento, scelte tra quelle individuate dal Piano dei servizi quali servizi in previsione e servizi nel parco, a condizione che ne sia garantita l'accessibilità e la fruibilità. Tale facoltà dovrà essere effettivamente valutata in sede di permesso di costruire convenzionato, piano attuativo o atto di programmazione negoziata, quando avrà luogo l'individuazione e la localizzazione delle dotazioni minime previste mentre le modalità di intervento e di realizzazione saranno oggetto di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

14.3. Nel caso di interventi diretti, con o senza opere, che determinino un mutamento di destinazione d'uso di aree ed immobili o parti di essi, dovranno essere previste aree per servizi di interesse pubblico o generale, da reperire in loco o monetizzabili, nelle quantità minime indicate dal presente articolo.

14.4. Il reperimento della dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico generata dal mutamento di destinazione d'uso deve essere verificato dall'Amministrazione Comunale in rapporto alla dotazione di aree per servizi esistente ed attribuibile alla precedente destinazione d'uso dell'area o dell'edificio. Qualora l'Amministrazione Comunale effettuata la verifica di cui sopra, accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale delle aree per servizi nell'area o nell'edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, verrà valutata la possibilità di cessione di altra area ritenuta idonea all'interno del territorio comunale o, in alternativa, la corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al valore minimo di monetizzazione stabilito con apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale.

14.5. Il reperimento del fabbisogno aggiuntivo di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico generato dal mutamento di destinazione d'uso avviene a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

14.6. Con riferimento agli usi commerciali, l'ammissibilità dell'apertura di nuovi esercizi, l'ampliamento o il trasferimento delle attività di vendita al dettaglio è subordinata alla verifica dei vincoli di natura urbanistica e al rispetto della dotazione minima di servizi indicata dal Piano.

14.7. Gli Ambiti della città in trasformazione e della città in ricomposizione individuati dal Documento di piano e dal Piano delle regole devono assicurare, oltre alla dotazione minima di servizi, le prestazioni pubbliche attese indicate dalle Schede descrittive del Documento di piano (Allegato B) e dai Criteri di intervento del Piano delle regole (Allegato A).

14.8. Le previsioni riferite alla dotazione di servizi relative agli Ambiti della città in trasformazione e della città in ricomposizione dovranno essere effettivamente individuate e localizzate in sede di permesso di costruire convenzionato, di pianificazione attuativa o di programmazione negoziata, in ragione della funzionalità urbanistica e della fruibilità ed accessibilità dei servizi previsti.

14.9. Le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi indicati negli Ambiti della città in trasformazione e della città in ricomposizione saranno oggetto di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15. Dotazione minima di parcheggi

15.1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, ampliamento e nuova costruzione devono garantire la realizzazione della seguente dotazione minima di aree a parcheggio privato di uso pubblico:

a) per la destinazione residenziale la dotazione deve essere calcolata in ragione di 10 mq ogni 100 mq di Slp;
b) per gli usi terziari e ricettivi la dotazione deve essere calcolata in ragione di 20 mq ogni 100 mq superficie lorda di pavimento (Slp);
c) per gli usi produttivi ed artigianali la dotazione deve essere calcolata in ragione di 10 mq ogni 100 mq superficie lorda di pavimento (Slp);
d) per gli usi commerciali destinati ad esercizi di vicinato la dotazione deve essere calcolata in ragione di 30 mq ogni 100 mq superficie lorda di pavimento (Slp);
e) per gli usi commerciali fino alla media struttura di vendita la dotazione deve essere calcolata in ragione di 100 mq ogni 100 mq superficie lorda di pavimento (Slp).

15.2. La dotazione minima di parcheggi privati di uso pubblico deve essere assicurata anche nel caso di interventi diretti, con o senza opere, che determinino un mutamento di destinazione d'uso di aree ed immobili o parti di esse.
15.3. Le aree a parcheggio privato di uso pubblico possono essere realizzati nell'interrato e/o nei piani fuori terra dell'edificio, nelle relative aree di pertinenza o anche su aree che non facciano parte del lotto purchè ne sia garantita la funzionalità e l'accessibilità.
15.4. Il rapporto di pertinenza dei parcheggi privati di uso pubblico dovrà essere garantito mediante atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto.
15.5. All'interno dei nuclei di antica formazione gli interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione con aumento di unità immobiliari devono garantire la realizzazione di aree a parcheggio privato di uso pubblico nella misura di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.
15.6. All'interno dei nuclei di antica formazione, qualora non sia possibile il reperimento dei parcheggi privati di uso pubblico in loco, è consentita la monetizzazione delle dotazione minima prevista.

Art. 16. Monetizzazione delle aree destinate a servizi

16.1. Laddove la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per servizi pubblici e di uso pubblico o generale non risulti possibile o, non fosse ritenuta utile alla collettività in relazione sia all'estensione, alla localizzazione e conformazione delle aree stesse, sia in relazione alla programmazione e pianificazione comunale, il Piano dei servizi prevede che, in luogo della cessione totale o parziale, possa essere corrisposta al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione di aree e comunque non inferiore al parametro minimo di monetizzazione in uso dell'Amministrazione Comunale. Tale possibilità deve essere disciplinata mediante apposita convenzione urbanistica, fermo restando che i proventi della monetizzazione debbano essere utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.
16.2. L'opportunità della monetizzazione dovrà essere valutata per ogni singolo piano attuativo, atto di programmazione negoziata o permesso di costruire convenzionato in funzione della necessità di rispettare una razionale morfologia urbana nonché della possibilità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi esistenti e di reperire aree verdi e parcheggi nelle zone che risultano deficitarie.
16.3. Negli interventi che riguardino la realizzazione di medie strutture di vendita, il fabbisogno di parcheggi pubblici deve essere interamente soddisfatto all'interno del perimetro del piano attuativo o dell'atto di programmazione negoziata.
16.4. L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera, procede annualmente alla definizione dei valori minimi di monetizzazione.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 17. Ricezione della disciplina del Ptcp

17.1. Il Piano dei servizi recepisce e traduce alla dimensione locale la pertinente disciplina espressa dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza; per qualsivoglia difformità nella comparazione tra il Ptcp e il Piano dei servizi, devono considerarsi prevalenti le Norme tecniche attuative e la cartografia prescrittiva dello strumento sovraordinato.

Regolamento del Sottosuolo
Disposizioni attuative

Titolo I
Principi Generali

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Limbiate e le Aziende Erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete.
Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di interventi di riqualificazione urbana.

Art. 1. Finalità e obiettivi

1.1. Il Comune opera per l'attuazione della Direttiva 03/03/1999 del Dipartimento Aree Urbane (G.U. n° 58 del 11/03/1999), della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003, della Legge Regionale n° 12 dell'11/03/2005 "Legge per il governo del territorio", del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, della Legge Regionale n° 7 del 18/04/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), delle normative UNI/CEI (70029, 70030). Per le condotte di gas combustibile si fa riferimento alla norma UNI-CEI 10576 (D.M. del 24/11/1984 e s.m.i.).
1.2. Il Comune istituisce l'Ufficio per gli interventi nel Sottosuolo secondo quanto previsto dall'art. 19 della d.p.c.m. 03/03/1999, dall'art. 7 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e dall'art. 39 della Legge Regionale n° 7 del 18/04/2012.
1.3. Il Comune redige il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della Direttiva 03/03/1999, secondo l'art. 38 della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003 ed il Regolamento Regionale n° 6/2010 e secondo l'art. 9, comma 8 della Legge Regionale n° 12 dell'11/03/2005 ("Piano dei servizi") ed opera per arrivare alla pianificazione del Sottosuolo nell'ambito del Piano dei Servizi come parte integrante del Piano di Governo del Territorio.
1.4. Il presente Regolamento vuole raggiungere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
c) mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle reti tecnologiche, delle strutture stradali e dei sottoservizi e il monitoraggio dei dati territoriali e tecnici, in collaborazione con i gestori e le aziende che operano sul Sistema Strade. L'aggiornamento dei dati deve essere realizzato attraverso il metodo "As built", al fine di ottenere le reali informazioni relative alle reti in modo da tenerle sempre aggiornate senza oneri per il Comune. Tali dati vanno forniti all'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia secondo gli indirizzi e le modalità di legge (art. 42 comma 5 della Legge Regionale n°7/2012 e relativo d.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3692)
d) ottimizzazione e massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini

ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine in modo da garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio.
e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni;
f) organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla Direttiva 03/03/1999 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003.
g) promozione, ove opportuno, delle attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
h) programmazione di interventi di infrastrutturazione sotterranea per l'alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi, secondo gli indirizzi previsti nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S), come definite dall'art. 34, comma 3 della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003.

Art. 2. Ambito di applicazione

2.1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici presenti nel territorio comunale:

a) acquedotti;
b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
c) reti elettriche MT e BT per gli usi urbani, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali (illuminazione pubblica, videosorveglianza, semaforica e ecc);
d) reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi;
e) condotte per il teleriscaldamento;
f) condutture per la distribuzione urbana del gas,
g) altri servizi sotterranei;
h) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

2.2. Con il termine "*suolo pubblico*" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2.3. Restano escluse dal campo di applicazione:

i) l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni).
j) le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

2.4. Le presenti prescrizioni integrano il vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 3. Aziende Erogatrici ed Operatrici

3.1. E' possibile distinguere i seguenti soggetti:

a) le Aziende Erogatrici dei servizi che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in rispetto degli indirizzi del Comune e degli interventi sulle reti stradali, tipicamente assegnatari dei sottoservizi.

b) le Aziende Operatrici che realizzano e gestiscono le nuove reti e le infrastrutture ed effettuano manutenzione dei servizi a rete presenti nel territorio comunale.

c) I privati, ovvero i soggetti privati, gli Enti e le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo pubblico.

Art. 4 Ufficio del Sottosuolo

4.1. Il Comune, ai sensi dall'art. 19 d.p.c.m. 03/03/1999, art. 7 del Regolamento Regionale n.° 6 del 15/02/10 e dell'art. 39 della Legge Regionale n° 7/2012 individua nell'ambito della propria autonomia organizzativa l' "Ufficio Unico per gli interventi nel Sottosuolo", di seguito denominato Ufficio del Sottosuolo, appositamente dedicato cui demandare le funzioni legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di controllo degli interventi e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

4.2. L'Ufficio del Sottosuolo è organizzato dal Comune in termini di personale e di strutture tecnico amministrative, prevedendo anche la collaborazione con altri uffici comunali e con il sistema dei Gestori dei Servizi a Rete.

4.3. L'Ufficio avrà in carico tutte le attività inerenti :

a) Il monitoraggio e la corretta applicazione del PUGSS (Piano del Sottosuolo) e del Regolamento di attuazione;

b) l'attuazione del Regolamento e dei relativi allegati;

c) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità in collaborazione con le Aziende di gestione delle reti e dei sottoservizi nonché delle infrastrutture;

d) la pianificazione e la programmazione degli interventi di infrastrutturazione nel sottosuolo stradale in collaborazione con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;

e) il coordinamento con gli Uffici comunali e gli Enti interessati, con le Aziende Erogatrici ed Operatrici, i Gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico;

f) la gestione delle pratiche di autorizzazione per interventi nel sottosuolo e nel soprasuolo stradale;

g) l'informazione al cittadino ed agli utenti sulle materie di propria competenza;

h) il collaudo delle nuove opere;

i) l'istituzione e l'aggiornamento del Catasto del sottosuolo ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale n° 7/2012 e art. 7 del Regolamento Regionale n.° 6 del 15/02/10;

j) il collegamento dei dati con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

4.4. L'Ufficio rilascia le autorizzazioni per:

a) la nuova infrastrutturazione;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) gli interventi d'urgenza.

Titolo II
Attività di pianificazione

Art. 5. Programmazione

5.1. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo stradale ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione e di inquinamento.
5.2. L'azione di programmazione è svolta dal Comune, eventualmente coadiuvato da professionisti esterni, in collaborazione con le Aziende Erogatrici, le Aziende di Gestione, i Gestori Unici e degli altri uffici comunali.
5.3. Gli interventi programmati, compresi quelli di competenza del comune, dovranno essere inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale che sarà approvato dagli organi amministrativi comunali.

Art. 6. Coordinamento

6.1. L'Ufficio coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici interessati e con le Aziende e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi e, in generale, dagli interventi previsti sul territorio. A tal fine promuove la creazione di un tavolo permanente di coordinamento con i suddetti soggetti.
6.2. Onde favorire il coordinamento delle attività, le Aziende Erogatrici, le Aziende di Gestione ed i Gestori Unici sono tenuti a fornire all'Ufficio del Sottosuolo entro il 30 Luglio di ogni anno i programmi annuali e/o pluriennali per l'anno/gli anni successivi degli interventi pianificati sulle reti di competenza.
6.3. La mancata presentazione del Programma Operativo Annuale da parte di un Gestore entro il termine di cui al punto 2) sarà interpretata come assenza di interventi previsti dal Gestore medesimo per l'anno di riferimento; un'opera non inserita nel Programma Operativo potrà non essere assentita dall'Ufficio.
6.4. Dopo l'esame diretto e congiunto dei programmi presentati dalle Aziende, l' Ufficio si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Erogatrici e Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e nella fase di cantiere.
6.5. L'Ufficio, con frequenza almeno semestrale, convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. (Legge n° 340/00) al fine di conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi di intervento previsti dal Comune, dagli Enti Pubblici e dalle Aziende; oltre che a stabilire quali interventi effettuare, le modalità e la tempistica.
6.6. L'Ufficio definisce e coordina, insieme ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi:

a) il piano annuale degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale;
b) le tempistiche di inizio e di fine lavori degli interventi che devono essere realizzati nell'anno;
c) le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e protezione;
d) la segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
e) i rapporti con il Comando di Polizia Municipale.

6.7. L'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi, ogni volta che lo ritiene necessario, al di fuori delle due riunioni semestrali secondo le disposizioni previste.

Art. 7. Monitoraggio infrastrutture esistenti

7.1. L'Ufficio, d'intesa con le Aziende, da avvio ad un programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrutturali, fruite e non, esistenti nel sottosuolo.
Il monitoraggio deve comprendere:

1. le strutture,
2. i punti di accesso,
3. lo stato delle opere murarie,
4. i servizi esistenti e il loro stato d'uso.

7.2. I risultati delle indagini, al termine della ricognizione, sono implementati nel Catasto del sottosuolo.

Art. 8 Catasto del sottosuolo

Ai sensi dell' art 42 della Legge Regionale n° 7/2012 che definisce il "Catasto del sottosuolo" si assume che:
8.1. L'Ufficio ha il compito di istituire il Catasto del sottosuolo costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.
8.2. Sono parte integrante del Catasto del sottosuolo:
la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 5 d.p.c.m.3/3/1999 e dall'Allegato 2 del Regolamento Regionale n° 6/2010.
la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi
il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con i relativi tempi.
8.3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo presentano all'Ufficio la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura e delle reti gestite, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa, nonché i dati di aggiornamento in caso di nuove pose e manutenzioni straordinarie.

In merito al dato costitutivo del Catasto del Sottosuolo il presente Regolamento precisa che:
8.4. Il dato che costituisce la cartografia del Catasto del Sottosuolo deve essere atto a semplificare l'archiviazione, l'interrogazione, l'aggiornamento, la condivisione e l'interoperabilità dello stesso.
8.5. Stabilito che l' Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010, fornisce le linee guida per la costituzione in formato digitale di una banca dati topografica delle Reti di Sottoservizi e definisce, oltre ai contenuti delle Classi di oggetti che costituiscono le reti dei servizi, gli aspetti di strutturazione (tipo di formato, nomi dei file di fornitura e dei campi comuni a tutte le Classi) oltre che di geometria e di contenuto di queste; si individua nel contenuto di tale Allegato le specifiche per la strutturazione del dato prevista al comma 2 dell'art.42 l.r. 7/2012, nonché della fornitura prevista al comma 3 dello stesso.
8.6. Il sistema geodetico di riferimento da adottare nella rappresentazione dei dati è quello nazionale ai sensi del DPCM del 10/11/2011 G.U. 48 del 27/02/2012.
8.7. Il Catasto del sottosuolo si configura come un Sistema informativo composto da:
gli strati informativi relativi ai tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con caratteristiche di cui al comma 5) e 6) del presente articolo;
uno strato informativo relativo alle aree interessate da "lavori in corso", completa del tipo di lavoro, le caratteristiche tecniche dello stesso, i responsabili, la durata delle attività e gli eventuali ritardi;

un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con i relativi tempi di realizzazione;
l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli;

In merito alla gestione del flusso di dati si specifica quanto segue:
8.8. L'Ufficio deve verificare che tutti i soggetti che gestiscono (Gestori), si avvalgono (Aziende Erogatrici) e/o operano nell'ambito di infrastrutture presenti nel sottosuolo del territorio comunale per erogare il loro servizio, forniscano in formato vettoriale la documentazione cartografica contenente i tracciati e le consistenze delle infrastrutture, nonché i periodici aggiornamenti e integrazioni dei dati relativi alle stesse con cadenza semestrale. Tali dati devono essere forniti in conformità all'art. 42 della Legge Regionale n° 7/2012 e relativa D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3692.
8.9. Alla conclusione dei lavori indicati nel programma annuale degli interventi e a conclusione di lavori in manutenzione straordinaria che abbiano portato a modifiche della consistenza delle reti, i soggetti che operano nell'ambito delle reti del sottosuolo devono aggiornare i dati tecnici e cartografici relativi ai propri impianti in base a rilievi As-built, e fornire tali dati al Comune senza alcun onere per lo stesso (DPCM 3/3/99), complete di tutte le descrizioni indicate nell'Allegato 2 del Regolamento Regionale n° 6/2010. Tali dati saranno utilizzati dall'Ufficio per aggiornare il catasto del sottosuolo.

Titolo III
Attività amministrative

Art. 9. Interventi autorizzativi

9.1. L'Ufficio del Sottosuolo, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Regionale n° 6/2010, autorizza l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi sotterranei per l'installazione di sottoservizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione, la loro manutenzione, la sostituzione ed il potenziamento dei sottoservizi in aree già urbanizzate.
9.2. La gestione delle infrastrutture sotterranee è regolata da una convenzione che il Comune stipula con i Concessionari, sulla base delle disposizioni dell'art. 40 Legge Regionale n° 26/2003.

Art. 10. Procedure autorizzative

10.1. Per interventi che prevedono l'occupazione o manomissione di suolo pubblico per la posa, rimozione o riparazione di conduttore di acquedotto, fognatura, gas, telefonia, elettricità e cablaggio, per i soggetti aventi diritto secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è obbligatorio, qualora non siano affidati dal Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, richiedere l'autorizzazione comunale (art 8 Regolamento Regionale n° 6/2010) secondo l'iter prefissato.
10.2. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 39 della Legge Regionale n° 26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L, 241/1990 così come previsto dall'art. 45 della Legge Regionale n° 7/2012.
10.3. La domanda, corredata di bollo (D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i.), va presentata all'Ufficio del Sottosuolo, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni stipulate con i Gestori delle reti o con soggetti privati.
10.4. La concessione dell'intervento, secondo la tipologia, segue una Procedura Ordinaria, Semplificata o d'Urgenza, fissata dall'Ufficio.
10.5. La domanda di concessione o autorizzazione va presentata per:

a) nuova infrastrutturazione;
b) nuove opere a rete, ampliamento e potenziamento delle reti esistenti;
c) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinari
d) manutenzione ordinaria ed allacciamenti
e) interventi d'urgenza

I primi 3 casi rientrano nella Procedura Ordinaria (a, b, c), i secondi due casi (d, e) in quella Semplificata
10.6. Il Comune, dal ricevimento della domanda, deve pronunciarsi entro il termine:
a. di 30 giorni nel caso di Procedura Ordinaria.
b. di 10 giorni nel caso di Procedura Semplificata.
In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda corrisponde alla data di protocollo generata dall'ufficio Protocollo Generale, ai fini del termine per la conclusione del procedimento.

A) Procedura Ordinaria

Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

a) interventi di manutenzione straordinaria (non previsti dalla programmazione annuale, vedi art. 6 e non previsti dalla normale manutenzione degli elementi della rete) dei servizi a rete delle infrastrutture esistenti;
b) infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la Legge Regionale n° 26/2003;

dovrà presentare domanda di concessione almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico-amministrativa prevista, in funzione della tipologia di intervento richiesta.

Documentazione richiesta

1) Nella domanda di autorizzazione, secondo il modello predisposto, il richiedente deve indicare le seguenti informazioni:
   a) denominazione, sede legale, identità giuridica e titolarità;
   b) ubicazione e misura del suolo pubblico in cui si è previsto l'intervento;
   c) durata dell'occupazione di suolo pubblico.
2) La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, a firma di tecnico abilitato, è da fornirsi in triplice copia cartacea ed elettronica, consiste in:
   a) relazione tecnico-esplicativa;
   b) elaborati tecnici (formato DWG/DXF o SHP) verranno forniti nel Sistema di Riferimento cartografico Nazionale georeferenziati su Database Topografico comunale alle scale 1:100/1:200:
      1. l'inquadramento planimetrico d'insieme;
      2. Il riferimento alla tratta interessata dall'intervento, attraverso l'indicazione dell'ID univoco dell'elemento lineare presente nello Shapefile relativo alla rete tecnologica interessata dalla richiesta ed implementato nel Catasto del sottosuolo;
      3. le planimetrie di dettaglio che devono indicare lo scavo e le aree laterali sino al limite dell'area di cantiere, la posizione delle canalizzazioni oggetto dell'intervento, la segnaletica stradale orizzontale e verticale, la presenza e la tipologia di alberature e le indicazioni riguardo alle barriere architettoniche;
      4. le sezioni relative a strade con particolare dello scavo
      a) relazione geologica per scavi di profondità superiore ai 2 metri dal piano campagna;
      b) fotografie dell'area di intervento ante e post operam e dello scavo;
      c) nulla osta di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli presenti nell'area di intervento.
3) Gli operatori di telecomunicazioni devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art. 4, primo comma della L. n° 249 del 31 luglio1997.

B) Procedura Semplificata

Il richiedente che deve:

a) occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie ed opere ad esse attinenti;
b) effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo allacciamento all'utenza;

dovrà presentare domanda di concessione almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico-amministrativa prevista, in funzione della tipologia di intervento richiesta.

Documentazione richiesta

1) Nella domanda di autorizzazione, secondo il modello predisposto, il richiedente deve fornire le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede legale, identità giuridica e titolarità;
b) ubicazione e misura del suolo pubblico in cui si è previsto l'intervento;
c) durata dell'occupazione di suolo pubblico.

2) La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, da fornirsi in triplice copia cartacea ed elettronica, consiste in:
a) relazione esplicativa, corredata da elaborati grafici così come al punto 2b) relativo alla Procedura Ordinaria
b) nulla osta di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli presenti nell'area di intervento.

3) Gli operatori di telecomunicazioni devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della l. n° 249 del 31 luglio 1997.

C) Interventi d'urgenza

1) Il richiedente che deve eseguire un intervento d'urgenza, deve segnalarlo per iscritto (anche a mezzo fax), prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio comunale competente e alla Polizia Locale, specificando le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione stimato nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio).
2) Il tempo di esecuzione stimato per interventi di questo tipo, nel suo complesso, non potrà essere superiore a 10 giorni.
3) Tale intervento è immediatamente autorizzato con l'obbligo di inizio il giorno stesso dell'invio della comunicazione secondo la procedura prevista.
4) Entro i 5 giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, il richiedente è tenuto, comunque, a presentare all'Ufficio regolare domanda di autorizzazione secondo procedura semplificata, corredata della documentazione tecnico-amministrativa prevista, in funzione della tipologia di intervento richiesto e sanatoria.

Documentazione richiesta

1) La comunicazione per interventi d'urgenza deve contenere le seguenti informazioni:
a) il servizio a rete interessato e la relativa società di gestione;
b) la località dell'avvenuto guasto (via, civico e utenza);
c) la tipologia del danno;
d) la durata presunta dell'intervento;
e) l'impresa esecutrice dei lavori, il nominativo ed il recapito telefonico dei responsabili dell'impresa e del richiedente.

5) L'Ufficio verifica l'esistenza delle condizioni di imprevedibilità ed urgenza e, in caso di esito negativo, provvede ad applicare tutte le sanzioni proprie dell'occupazione e manomissione abusiva di suolo pubblico.
6) In relazione alle misure da adottare per la circolazione si rimanda a quanto disposto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt. 30 e s.m.i).

7) Il richiedente è tenuto al rispetto di tutte le norme tecniche citate nel presente documento e alla normativa di settore vigente; inoltre, per tutta la durata dei lavori stessi, ha l'onere della custodia dell'area e dei relativi sottoservizi (art 2051 del Codice Civile) e si impegna a risarcire gli eventuali danni materiali provocati anche a terzi a causa dei lavori.

Art. 11. Iter autorizzativo

11.1. L'Ufficio, dopo aver ricevuto l'istanza di autorizzazione dal protocollo comunale e la documentazione tecnica:
a) istruisce la pratica;

b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione Triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni del tavolo di coordinamento; valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti e con gli indirizzi del presente Regolamento.

11.2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.

11.3. L'Ufficio verifica i settori comunali, enti, aziende e privati interessati dall'intervento di cui si richiede l'autorizzazione e raccoglie le informazioni utili ad evitare eventuali sovrapposizioni tra più imprese erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.

11.4. L'Ufficio, dopo le verifiche può prevedere di incontrare il richiedente per una valutazione congiunta.

11.5. L'Ufficio può attivare la Conferenza dei Servizi nel caso ritenga ci siano le condizioni necessarie per farlo. Il periodo di convocazione e di svolgimento della conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.

11.6. Qualora l'istruttoria si concluda con un rigetto della domanda, l'Ufficio è tenuto a produrre una relazione tecnico-amministrativa che ne specifichi le motivazioni o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta.

11.7. Saranno, in ogni caso, respinte le domande irregolarmente o insufficientemente documentate o per le quali non sia stato versato il deposito cauzionale richiesto.

11.8. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti (art.12, comma 5 del presente regolamento) dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo; in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche.

11.9. L'Ufficio, espletata l'istruttoria, provvede a stipulare specifica convenzione con il richiedente, comprensiva di relativa fidejussione, dopo di che rilascia l'autorizzazione. Per il ritiro della concessione o dell'autorizzazione il richiedente deve presentare quietanza di versamento degli oneri economici richiesti, della stipula di polizza di assicurazione contro i danni a terzi prevista e le garanzie richieste.

11.10. E' possibile rinnovare le autorizzazioni e concessioni alla loro scadenza attraverso atto scritto.

11.11. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione, nei seguenti termini:

a) almeno 15 giorni prima della scadenza se trattasi di procedura ordinaria;
b) 7 giorni se trattasi di procedura semplificata;
c) 2 giorni per intervento d'urgenza.

L'Ufficio valuta e autorizza la proroga applicando i relativi oneri economici maggiorati del 20% e di conseguenza modifica le informazioni relative all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 12. Modalità autorizzative

12.1. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del P.U.G.S.S., del P.T.C.P., e del P.G.T. e nel rispetto della programmazione comunale e l'occupazione del suolo pubblico è autorizzata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

12.2. La concessione e l'autorizzazione non vengono acconsentite quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati così come previsto dall'art 8 comma 4 Regolamento Regionale n° 6/2010.

12.3. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.
12.4. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse, né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.
12.5. L'Ufficio, nell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, indicherà:

a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
b) la durata dell'occupazione temporanea (data di inizio, fine, fascia oraria di lavoro, lunghezza in ml/giorno di occupazione);
c) la misura dello spazio concesso (espresso in metri lineari per l'occupazione permanente del sottosuolo ed in metri quadrati per l'occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo/per giorno di occupazione);
d) le prescrizioni tecniche da seguire durante lo svolgimento dei lavori;
e) le modalità di scavo, di posa e di ripristino del sedime stradale autorizzate;
f) il tipo di convenzione sottoscritto o da sottoscrivere con le garanzie fideiussorie richieste;
g) l'eventuale regime tariffario applicato con un sistema di bonus-malus per il rispetto dei tempi e delle modalità operative;
h) le prescrizioni in materia di viabilità, previa adozione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs n.285 del 30/04/1992.
i) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità dell'esecuzione dei lavori e danni.

12.6. La convenzione viene stipulata tra il Comune e l'Azienda sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è immediatamente vincolante per l'Azienda.
12.7. Per quanto concerne le disposizioni relative all'esecuzione delle opere e dei relativi collaudi l'Ufficio deve tener presente le disposizioni di cui alla Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni e dei regolamenti comunali nelle parti in essi ritenute pertinenti.
12.8. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è parimenti vietata, qualsiasi sub concessione.
12.9. E' tuttavia ammesso:

a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione degli oneri dovuti, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta degli oneri economici pagati;
b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di nuovi oneri, esclusi ogni restituzione o conguaglio di quelli già pagati.

Art. 13. Obblighi

Il concessionario ha l'obbligo:

a) di rispettare le procedure autorizzative fissate ed è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti. La mancanza di autorizzazione comporta l'applicazione di sanzioni, oltre al pagamento della tassa prevista per l'occupazione;

b) di ripristinare quanto manomesso e di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione delle opere e dalla gestione degli impianti collocati compresa la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;
c) di non porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e le imprese stesse.
L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso. Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro 5 anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano. Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altro utilizzo.

Art. 14. Decadenza

14.1. L'autorizzazione potrà decadere in presenza di:
a) violazioni reiterate da parte del concessionario, delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione;
b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed in regolamenti vigenti;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
f) la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento delle somme richieste per le spese d'istruttoria o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi;
g) l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talché non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

14.2. La decadenza con conseguente revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

Art. 15. Garanzie e Cauzioni

15.1. L'Azienda Operatrice, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fideiussione bancaria, riferita alla tipologia d'intervento. L'Azienda Operatrice, alla data di ultimazione dei lavori, può richiedere lo svincolo della fideiussione per un valore pari al 30% del relativo importo; il rimanente 70% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto e all'attestazione di regolare esecuzione dei lavori.

15.2. Le Aziende Erogatrici dei servizi presenteranno all'Ufficio una garanzia fideiussoria annuale non superiore al 10% del valore dei ripristini degli interventi previsti nel piano annuale.
15.3. All' Azienda che presenti un piano per più interventi è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo e ripristino degli interventi programmati.
15.4. Le modalità di gestione della garanzia fideiussoria avverrà nel seguente modo:

a) il versamento del valore della fideiussione sottoscritta nella convenzione deve essere effettuato, presso la Tesoreria Comunale, prima del rilascio della autorizzazione;
b) l'importo della fideiussione dovrà risultare da una valutazione dei lavori di ripristino da eseguire; tale valutazione è definita dall'Ufficio in accordo con il richiedente;
c) la restituzione della somma versata avverrà sulla base delle procedure comunali.

Art. 16. Occupazione abusiva

16.1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento degli oneri economici richiesti nonchè tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.
16.2. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine perché l'interessato provveda.
16.3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'Ufficio, addebitando al responsabile le spese relative, quelle di custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 17. Tassa di occupazione

17.1. Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n. 503/96 e n. 446/97, stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:
a) l'occupazione permanente del sottosuolo - suolo pubblico: per l'occupazione del sottosuolo, soprasuolo stradale e urbano, di condutture, cavi ed impianti di proprietà delle Imprese erogatrici. Il versamento deve avvenire secondo il Regolamento Comunale. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;
b) l'occupazione temporanea delle strade, spazi ed aree pubbliche: il concessionario deve corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico come previsto dal Regolamento Comunale vigente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
17.2. La tassa verrà versata al Comune, o diversamente secondo le indicazioni riportate nelle convenzioni.

Art. 18. Tassa di gestione tecnico amministrativa della pratica

Sono a carico del Richiedente, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di autorizzazione. Gli oneri per tali attività saranno fissati dall'Ufficio, approvati dalla Giunta Comunale e potranno essere aggiornati annualmente. In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19. Tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture

L'Ufficio del Sottosuolo definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (Legge Regionale n. 26/03 e Direttiva 3/3/99). La Giunta Comunale approva le tariffe così definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esse

vanno regolamentate da una convenzione con le Aziende Erogatrici, fissando i criteri di gestione e di manutenzione delle infrastrutture.

Art. 20. Sanzioni

20.1. Le violazioni delle disposizioni di autorizzazione secondo il presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, sono sanzionate con l'ammenda prevista dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che è stabilita con apposito provvedimento del Comune.
20.2. Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali di natura civilistica, comunque da concordarsi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
a) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nella autorizzazione, salvo proroga;
b) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture che intervengano oltre i termini fissati nella convenzione;
c) per interventi di modifica o messa in sicurezza delle infrastrutture resi necessari da interventi di manutenzione o da modifiche alla sede stradale, decise dal Comune.
20.3. Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, potrà essere concordata una penale, per ogni giorno di ritardo non giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in ogni singolo atto autorizzativo, salvo diversa disposizione sottoscritta nella convenzione.

Art. 21. Responsabilità per danni

21.1. Sono a carico del concessionario:
a) le responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
b) le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
c) le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.
21.2. I concessionari dovranno esibire la polizza assicurativa stipulata per la copertura di tali responsabilità.
21.3. Qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, i concessionari provvederanno a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio. L'Ufficio opererà comunque, per quanto possibile, in collegamento con le altre imprese erogatrici di pubblici servizi interessate.
21.4. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'Ufficio, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere all'esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le penali per il ritardo. Se il concessionario non verserà le somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, l'Ufficio richiederà all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.

Titolo III
Attività tecniche

Art. 22. Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro

22.1. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.
22.2. Per quanto riguarda l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, di volta in volta le Aziende Erogatrici o Operatrici, d'intesa con l'Ufficio ne valuteranno la fattibilità, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

Art. 23. Gestione dei cantieri

23.1. I concessionari, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono obbligati:
a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
b) a tenere a disposizione una base cartografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate "as built" , evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il Codice della Strada D.Lgs. 285/92) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere e agli utenti del servizio;
f) a comunicare all'Ufficio e alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.
23.2. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di infrastrutturazione o manutenzione straordinaria, dovrà dare avviso scritto all'Ufficio, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori, riconfermata per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio effettivo per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli.
23.3. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; dovrà dare avviso scritto via fax o via

telefono all'Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutti le altre Imprese erogatrici dei servizi, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e affinché venga limitato l'impatto con la viabilità.

23.4. L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, verificherà sistematicamente le modalità dell'intervento fino alla rimozione del cantiere. Ogni sopralluogo va verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.

23.5. In caso di interventi con tecniche no-dig, alle Aziende operanti è richiesto il possesso di una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:

a) prima dell'inizio delle attività, effettuare un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte indagini ed accertamenti di verifica sul posto;

b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.

23.6. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con l'Ufficio.

23.7. Ogni Azienda Erogatrice di servizi, semestralmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato DWG o SHP secondo quanto previsto all'Allegato 2 del Regolamento Regionale n° 6/2010 di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.

Art. 24. Ultimazione dei lavori e collaudo

24.1. Il concessionario comunicherà all'Ufficio, per iscritto, l'ultimazione dei lavori autorizzati previsti. La chiusura della pratica autorizzativa comporta la stesura di una relazione tecnica sulle attività svolte, sui problemi incontrati e sulle modalità di manutenzione da effettuare sulle opere e sulle strade, da prodursi entro 7 giorni dalla fine degli stessi.

24.2. I tecnici, se ritenuto necessario, effettueranno un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro esecuzione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo. In assenza di difformità, le parti redigeranno un rapporto di consegna dei lavori che permetterà di procedere al collaudo finale.

24.3. Qualora venissero rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, l'operatore provvederà al loro adeguamento entro 30 giorni dalla relativa contestazione scritta.

24.4. In caso contrario l'Ufficio provvederà direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici addebitandone le spese al concessionario, attivando le somme dalla fideiussione prevista nella convenzione. Le operazioni di collaudo saranno svolte secondo i disposti del D.Lgs n.163/2006 (Codice contratti) e s.m.i.

24.5. La stesura della relazione di collaudo determinerà:

a) la conclusione dei lavori;

b) l'attivazione della fase di ripristino del sedime stradale e delle altre aree interessate dai lavori;

c) lo svincolo delle garanzie assicurative.

24.6. Sono esclusi i lavori con procedura semplificata.

Art. 25. Ripristino del sedime stradale

25.1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi per l'esecuzione dei lavori e ripristinati rimarranno in carico al concessionario, per la durata di 2 anni dalla data del ripristino degli stessi (per le ulteriori opere di manutenzione).
25.2. I lavori di manutenzione, sui tratti di strada o marciapiede manomessi, che si rendessero necessari nei 2 anni, in caso il concessionario dopo essere stato avvisato non provvedesse entro 30 giorni, saranno eseguiti da ditte incaricate dal Comune. Il concessionario è esente da intervenire in caso siano intervenuti altri lavori autorizzati dal Comune.
25.3 I costi economici per tale attività, saranno addebitati al concessionario autorizzato. Calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA provinciale.
25.4. Il ripristino dei tratti di sede stradale pubblica, nonché delle loro pertinenze, di piste ciclabili, marciapiedi e aree pubbliche in genere manomessi per l'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito, in base al tipo di pavimentazione prevista in sede di autorizzazione o preventivamente concordata con l'Ufficio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'Allegato A.

Allegato A
Norme tecniche

Art. 1. Disposizioni generali

1.1. Le opere dovranno essere realizzate conformemente agli elaborati progettuali timbrati e vistati, allegati al provvedimento concessorio o autorizzativo.
1.2. Il tracciamento delle opere oggetto di concessione dovrà essere eseguito preventivamente alla manomissione del suolo, di concerto con l'Ufficio del Sottosuolo.
1.3. I lavori dovranno garantire, di norma, il transito pedonale sui marciapiedi, gli accessi pedonali e carrai alle abitazioni, ai fondi ed ai negozi.
1.4. Durante le operazioni di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di non danneggiare e/o lesionare le pavimentazioni, i manufatti e le specie arboree esistenti.
1.5. Il Concessionario o l'autorizzato, ha l'obbligo di procedere, al termine di ogni giornata lavorativa, al reinterro degli scavi e posa del tappetino bituminoso provvisorio o comunque a recintare e segnalare l'area di cantiere, come previsto dalle vigenti norme antinfortunistiche.
1.6. Gli attraversamenti della sede stradale che dovranno essere eseguiti mediante scavo a cielo libero, verranno effettuati operando di volta in volta sulla semisede stradale, al fine di non interrompere la continuità veicolare, salvo i casi in cui si renderà necessaria la chiusura totale al traffico.
1.7. L'intervento di ripristino definitivo comporta la ricostruzione di tutte le opere comunali esistenti prima dell'intervento, come ad esempio condotti, fognatura e tubazioni in genere, segnaletica verticale e orizzontale, pavimentazioni che possono essere parzialmente demolite o danneggiate da chi esegue i lavori anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere). La loro ricostruzione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio del Sottosuolo.
1.8. Eventuali opere d'arte, rinvenute durante gli scavi, dovranno essere prontamente segnalate all'Ufficio del sottosuolo. Qualsiasi intervento, che comporti anche la pur minima demolizione dei manufatti rinvenuti, dovrà essere autorizzato previa presentazione di un elaborato progettuale, firmato da un tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità tecnica ed esecutiva.

Art. 2. Interventi su sede stradale

2.1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
a) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica eseguito esclusivamente con l'uso di disco diamantato;
b) demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;
c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno. Dovranno essere evitati scavi con asse obliquo rispetto all'asse stradale;
d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
e) riempimento stratificato (strati da 30cm) dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50/50%) o con stabilizzato di cava in diversa pezzatura nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
f) ripristino provvisorio consistente nell'esecuzione in opera di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout–venant bitumato) con bitume penetrazione 80 – 100, di norma

steso con vibro finitrice, e successiva rullatura con rullo di peso adeguato, per uno spessore compresso non inferiore a 15 mm e quota pari all'asfalto esistente;
g) fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3cm;
h) pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m^2;
i) esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compresso 30 mm, confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura fino a 7 mm, bitume con aggiunta di additivo (della gamma Interlene o equivalente), con dosaggio pari al 0,6% sul peso del bitume, penetrazione 180/200, al 5% - 6% del peso dell'inerte, stendimento di norma con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.
Per scavi con asse parallelo all'asse stradale, la larghezza di intervento sarà pari alla larghezza della semisede stradale stessa nel caso di strade con carreggiata fino a 7 m; preventivamente concordata con l'Ufficio del sottosuolo per strade di larghezza superiore, in riferimento alle canalizzazioni del traffico sulla strada, ma pari almeno a 2,50 m.
Per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari almeno a 5 volte la larghezza dello scavo, con un minimo di 1,50 m.
La larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune;
j) fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;
k) ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale, il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.
2.2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente l'Ufficio Tecnico comunale (UTC).
2.3. Nel caso di utilizzo di conglomerato bituminoso a freddo per chiudere provvisoriamente gli scavi, rimane stabilito che detta procedura è finalizzata alla eliminazione di un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori; in ogni caso è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,5 Kg/m^2. Sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.
2.4. Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate nella stagione adatta e comunque entro ottobre di ogni anno - e riferite a manomissioni eseguite prima del 30 aprile - e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout-venant bitumato. Sarà inoltre incombenza di chi esegue i lavori provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 3. Interventi su marciapiede

3.1. Il marciapiede potrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
a) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di disco diamantato;
b) demolizione della pavimentazione e del massetto esistente eseguita con mezzi meccanici e trasporto del materiale di risulta alle discariche;

c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
e) riempimento stratificato (strati da 30cm) dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50%/50%) o con stabilizzato di cava in diversa pezzatura nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
f) ripristino provvisorio consistente nell'esecuzione in opera di massetto in calcestruzzo dosato a 200 Kg/m^3 di cemento R 325 con spessore non inferiore a 10 cm e per larghezza pari a tutto il marciapiede;
g) pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m^2;
h) esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente trattate, spessore finito compresso 20 mm e larghezza pari a tutto il marciapiede, confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura fino a 5 mm, bitume con aggiunta di additivo (della gamma Interlene o equivalente), con dosaggio pari al 0,6% sul peso del bitume, penetrazione 180/200, al 5% - 6% del peso dell'inerte, stendimento di norma a mano e rullatura con rullo di peso adeguato;
i) fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori.
3.2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente l'UTC.
3.3. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e per la lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
3.4. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico del'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza dell'impresa provvedere alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto qualora i cordoli siano compresi entro una fascia di m 2,00 estesa da entrambi i lati rispetto all'asse dello scavo.
3.5. L'Ufficio del sottosuolo, di concerto con l'UTC potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

Art. 4. Interventi su pavimentazioni carrabili o pedonali in pavette cementizie autobloccanti

4.1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
a) rimozione a mano delle pavette cementizie autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del Concessionario o dell'Autorizzato;
b) demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche;
c) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;

d) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
e) riempimento stratificato dello scavo (strati da 30 cm) con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50/50%) o con stabilizzata di cava in diverse pezzature nonchè successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
f) sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;
g) zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m^3 di cemento R 325;
h) posa in opera delle pavette cementizie autobloccanti su letto di sabbia o ghiaietto frantumato di pezzatura non superiore a 3 mm, spessore medio compresso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente, i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.
4.2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente l'UTC.
4.3. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.
4.4. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico del'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza dell'impresa provvedere alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto qualora i cordoli siano compresi entro una fascia di m 2,00 estesa da entrambi i lati rispetto all'asse dello scavo.
4.5. L'Ufficio del sottosuolo, di concerto con L'UTC, potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

Art. 5. Interventi su pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo

5.1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
a) rimozione della pavimentazione esistente previo specifiche prescrizioni tecniche impartite dall' Ufficio del sottosuolo di concerto con l'UTC. Il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere a cura e spese del Concessionario o dell'Autorizzato;
b) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;
c) sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;
d) zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m^3 di cemento R 325;
e) posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, sigillatura dei giunti con boiacca cementizia. Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e dovranno quindi essere sostituiti con altri di identiche

caratteristiche fisiche ed estetiche. Nel caso non fosse possibile, l'Ufficio del sottosuolo di concerto con l'UTC potrà imporre il rifacimento dell'intero tratto pavimentato con un nuovo materiale. Nella eventuale posa di elementi recuperati durante lo scasso si deve porre attenzione ad eventuali elementi riportanti vernice o altri elementi difficilmente eliminabili e immediatamente riconoscibili in modo che a conclusione della posa non si presentino qua e là sulla pavimentazione cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo in evidente contrasto cromatico con il materiale limitrofo.

5.2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente l'UTC.

5.3. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

5.4. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico del'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza dell'impresa provvedere alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto qualora i cordoli siano compresi entro una fascia di m 2,00 estesa da entrambi i lati rispetto all'asse dello scavo.

5.5. L'Ufficio del sottosuolo, di concerto con l'UTC potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

5.6. Nel caso fossero previsti altri interventi sullo stesso luogo, anche di altro Concessionario o Autorizzato, in attesa del ripristino definitivo si dovrà provvedere alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva. L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.

5.7. Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione o autorizzazione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

Art. 6. Interventi su banchina stradale sterrata

6.1. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

a) scavo per apertura di cassonetto stradale su tutta l'area della banchina oggetto di intervento;

b) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle discariche, con l'avvertenza che gli stessi potranno essere depositati provvisoriamente entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati alla fine di ogni giorno;

c) riempimento stratificato (strati da 30cm) dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava (proporzione 50%/50%) o con stabilizzato di cava in diversa pezzatura nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

d) finitura con pietrischetto da eseguire per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

6.2. Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature, al fine di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente si dovrà procedere con la massima cautela, contattando preventivamente con l'UTC.